



COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Parere N°41/2023 del 16 ottobre 2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA SOTTOSEZIONE 3.3 DEL PIAO
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SULLA SOTTOSEZIONE 3.3 DEL PIAO . PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025

Parere n.42/2023 del 16 ottobre 2023

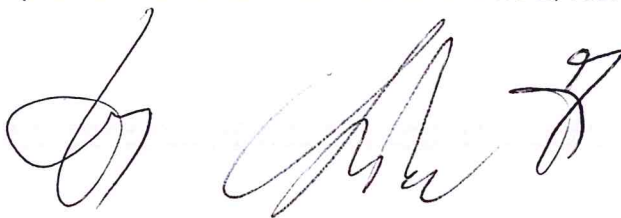
L'anno 2023 il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 09,30, presso i locali della sede del Comune di Misilmeri, si è riunito dietro regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2022, a seguito di richiesta della Segretaria Comunale Dott/ssa Perla Gravante, di parere sulla proposta di deliberazione della G.M., avente per oggetto: "Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023–2025 in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132", richiesta pervenuta a mezzo PEC in data 10-10-2023, richiesta riportante il numero del registro ufficiale U.0030652 del 10-10-2023.

Sono presenti i Sig.ri:

- Russo Dottor Leonardo;
- Cammisano Dottor Calogero;
- Di Fresco Dottor Fabrizio Giuseppe.

VISTI

- l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, che prevede. "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate".
- la legge n. 90/2014, che esplicita il principio di riduzione delle spese di personale prevedendone il contenimento con riferimento al Valore Medio del triennio 2011/2013;
- il decreto in data 11 gennaio 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, all'articolo 4, comma 3, prevede: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, fermo



restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore ai valori soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 con il quale è stato adottato il Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;
- il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2022, n. 132 con cui sono stati definiti i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione e la struttura e le modalità redazionali, secondo lo schema allegato al Decreto medesimo.
- il criterio di calcolo si pone in attuazione del principio di coordinamento della finanza pubblica Cost. Art. 117, c. 3) ed ha lo scopo di salvaguardare l'equilibrio di bilancio “sostanziale” del singolo ente e del complessivo aggregato pubblico. Per effetto, dell'ampliamento delle capacità di spesa di personale è condizionato dalla sussistenza di due presupposti indefettibili. Il primo, di natura statica, è dato dal rispetto del valore soglia; il secondo, di natura dinamica, è rappresentato dalla coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e dalla sussistenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Solo nel caso in cui le suddette condizioni risultino verificate l'ente può incrementare la propria spesa di personale. L'equilibrio pluriennale è funzionale ad attestare la sostenibilità in concreto dei maggiori oneri di personale che l'ente intende innestare nel bilancio e rappresenta una fattispecie diversa ed ulteriore rispetto ai prospetti degli equilibri allegati al bilancio ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto che, ai fini del programma di fabbisogno del personale, contenuto nel PIAIO appare necessario richiamare quanto segue:

- la deliberazione di Giunta Comune n. 83 del 20.09.2023, con cui è stata accertata l'assenza di personale in esubero e/o in eccedenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, e 33, comma 1, del D.lgs. 165/2001, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale, in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria;



- rilevato che il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013 è pari a € 3.879.851,77 come attestato analiticamente nella deliberazione di Giunta Comunale n. 24/2015 e tale valore coincide con il tetto massimo della dotazione organica potenziale dell'Ente (ex articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006);

- evidenziato che, nell'ambito della normativa che disciplina il sistema di regolazione delle assunzioni a tempo indeterminato, è intervenuto l'articolo 33, comma 2, del c.d. "Decreto Crescita" (D.L. n. 34/2019 conv. in Legge n. 58/2019 e ss.mm. e ii.), il quale collega la capacità assunzionale dei Comuni non più a percentuali del costo del personale cessato negli anni precedenti ma ad un valore standard di sostenibilità finanziaria delle assunzioni; - il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", di cui alla citata normativa, è stato pubblicato in GURI n. 108 in data 27.04.2020 e la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica 13.05.2020, pubblicata sulla GURI n. 226 dell'11.09.2020, dettante istruzioni in merito all' applicazione del D.P.C.M. sopra citato;

- la Circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, adottata di concerto tra Ministero della PA, Mef e Ministero dell'Interno;

Dato atto che il Comune di Misilmeri ha una popolazione compresa tra i 10.000 e i 59.999 abitanti e dunque rientra nella classificazione di cui alla lettera f) del Decreto citato;

Vista la nota prot. n. 13300 del 29.04.2020, con cui l'Area 2 "Economico-finanziaria" ha attestato che la spesa del personale dell'anno 2018, calcolata secondo le definizioni indicate nell'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del D.P.C.M. , corrisponde ad € 3.581.019,96;

Preso atto che giusta nota n. 20827 del 04.07.2023 il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario – Area 2 – ha attestato che il rapporto della spesa del personale dell'anno 2022 rispetto alla media delle entrate correnti del triennio 2020/2022, considerata al netto del FDCE di parte corrente assestato nel bilancio dell'ultima annualità del triennio 2020/2022, corrisponde al 18,37%;

VERIFICATO CHE

- nel bilancio di previsione 2023 e nel pluriennale 2023/2025 è prevista una spesa di personale pari ad:

- anno 2023 €. 3.535.528,38;

- anno 2024 €. 3.818.414,93;

- anno 2025 €. 3.855.394,43;

inferiore a quella media del triennio 2011/2013, pari a € 3.879.851,77;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 05/09/2023 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022, che chiude con un avanzo di amministrazione per € 46.735.257,82;

- dal rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022 si rileva che:

a) non sono in corso contratti di locazioni finanziarie;

b) non è stata richiesta alcuna anticipazione di liquidità;

- è stata accantonata la somma di € 262.588,09 nel Fondo perdite società partecipate;

- è stata accantonata la somma di € 1.060.187,02 per potenziali oneri a carico dell'Ente derivanti da contenziosi legali

- le entrate correnti di natura tributaria pari ad €. 13.788.946,09 hanno registrato un maggior gettito rispetto alla previsione iniziale dello 0,37%.

VISTI

i pareri favorevoli resi, dai Responsabili dell'Area 1) Affari generali e dell'Area 2) Economico – Finanziaria, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

In conclusione, a legislazione vigente, si registra un'adeguata copertura finanziaria della spesa pluriennale e quindi il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, con conseguente possibilità di incrementare la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato, rispetto a quella registrata nell'ultimo rendiconto approvato.

Il Collegio dei Revisori tutto quanto premesso

ESPRIME

parere favorevole, per quanto di propria competenza, sulla Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025 del PIAO – Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2023/2025, di cui alla proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto:: “Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023–2025 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132”.

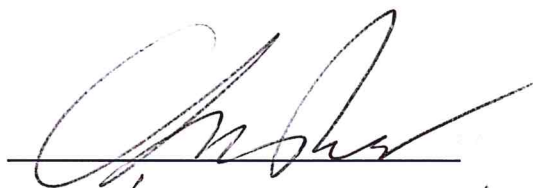
Il presente parere viene reso ai fini della verifica del rispetto dei vigenti vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 e dell’asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

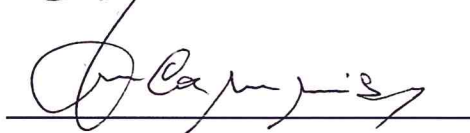
Misilmeri li 16 ottobre 2023

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Russo Leonardo



Dott. Calogero Cammisano



Dott. Fabrizio Giuseppe Di Fresco

